

la querelante aveva ricevuta proprio quella ingiuria: *ladra*.

Da parte nostra si sostenne in primo luogo la tesi di diritto, e in sott'ordine si presentarono altri testimonii, fra cui il conciliatore e il segretario comunale del luogo, i quali dicevano che questa parola non era stata pronunciata, e il Santocanale si era limitato a dire che aveva licenziato la donna perchè gli mancava la biancheria.

Il P. M. davanti alla pretura prestò fede ai testi a carico, e conchiuse per la condanna del Santocanale.

Visto che le cose andavano male elevai in primo luogo una eccezione di incompetenza sostenendo, che se il reato si fosse commesso si sarebbe trattato di oltraggio fatto a un testimone, eccedente la competenza del Pretore. Questi elevò il conflitto ritenendosi incompetente. Il conflitto venne deciso dalla Cassazione, che ritenne competente il Tribunale davanti a cui rinviò la causa. E ancora furono in Tribunale testimonii a carico Costanzo e altri 4 o 5, dall'altro lato il conciliatore e il segretario comunale. E il P. M. un'altra volta ritenne provato il reato e domandò la condanna. Il Tribunale assolse, nel dubbio tra le varie affermazioni dei testi, per non provata reità. Contro questa pronunzia tentai lo appello, ma il mio gravame fu dichiarato inammissibile.

Ora, o signori, da questa storia gli avversarii traggono che Costanzo fu ritenuto non credibile prima da me, poi anche dal Tribunale! Da me? Ma io facevo il mio dovere di difensore, e non giudicavo della credibilità dei testi!

Difesi il mio cliente, in base a ciò che risultava dal processo: anzitutto lo difesi, come dovevo, con la tesi di diritto che escludeva ogni sua responsabilità, e poi con le testimonianze a lui favorevoli.

D'altra parte il P. M. ritenne provata l'accusa, in modo che le testimonianze credibili secondo lui erano quelle di Costanzo e degli altri testi a carico. Il Tribunale poi, visto che c'erano testimonianze attendibili dall'una e dall'altra parte, *nel dubbio* assolse. Come questa cosa possa ledere la credibilità di Costanzo io aspetto che venga dimostrato!

Poi vi è il fatto di Tabò, la quistione del se Costanzo avesse ricevuto un medicinale in quantità minore alla prescritta. Io non voglio entrare nel merito di questa roba. Però vi dico che dopo agitatosi tra i due quel giu-

dizio, il Tabò è venuto in processo a dire che Costanzo è un buon giovane, incapace di mentire! Sicchè il precedente giudiziale mi pare un buon elemento per Costanzo. Quando colui che avrebbe, se mai, dovuto avere ragioni di odio contro di lui, è venuto a testimoniare che egli è un buon giovane, la sua testimonianza deve certamente far peso! E niente di discutibile può in sostanza ricavarsi da tali precedenti contro l'attendibilità del Costanzo.

Le impossibilità

Ma la difesa assume, che il fatto ripetuto da Costanzo è addirittura impossibile — Carollo non potea essere a Palermo! Io non vi ripeterò la dimostrazione già fattavi sulle cedole orario dalle quali una simile impossibilità vorrebbe cavarsi. Non la ripeterò perchè nessuno ha potuto contraddirla. Dalle cedole orario risulta in primo luogo che Carollo il 16 aprile si fermò a Raddusa, e da Raddusa tornò ad Assoro. — E' venuta poi quell'altra cedola *aggiuntiva* da cui sorgerebbe che egli — fuori servizio — sarebbe tornato a Messina. E vi ho dimostrate come bastava che egli — che era fuori servizio scendesse alla penultima stazione e pigliasse il treno n. 2, perchè la sera potesse essere a Palermo!

Quindi non c'è la pretesa impossibilità, anzi quelle cedole, congiunte col fatto che l'indomani, 17 aprile, Carollo entrò in servizio solo alle 3 1/2 dopo mezzogiorno, danno una specie di riprova della verità del viaggio a Palermo.

E del resto, malgrado siano state qui in una ordinanza proclamate come atti pubblici, le cedole non sono affatto tali. Io non so da quando in qua i ferrovieri siano ufficiali che danno autorità di atti pubblici ai documenti che essi compilano!

E passando dalla attendibilità legale delle cedole alla loro attendibilità effettiva vi ho già dimostrato che, secondo le cedole orarie, Carollo una volta sarebbe arrivato a Messina alle ore 9 di sera, e la mattina dopo, col primo treno, sarebbe ripartito *da Catania*. E non c'era modo alcuno d'andarci nella notte da Messina a Catania, a meno che non si sia servito di un pallone!

A tutto questo l'ordinanza che volle incriminare Co-

stanzo trovò comodo non rispondere affatto! L'importante era di mandare Costanzo a S. Giovanni in monte! Questo fu fatto agevolmente, ma quando si tratta di persuadere voi della famosa impossibilità, la cosa diventa assai più difficile!

E — si aggiunge — c'era la impossibilità di udire, la quale sorge da diversi esperimenti che diedero risultati negativi, sufficienti a distruggere l'attendibilità di Costanzo. Anche qui quello che si dice non è esatto! Precisiamo un poco!

La prima volta si andò sul luogo non per fare un esperimento di fatto, ma, esclusivamente, un riconoscimento di località. Questo risulta dal relativo verbale. Si andò per vedere se i luoghi rispondevano alle descrizioni fatte da Costanzo, e quindi non si scelse un'ora opportuna per fare l'esperimento in condizioni favorevoli. — Cosa ben naturale, in quanto lo scopo della visita era diverso — l'ora era indifferente per vedere se i locali rispondevano alla deposizione di Costanzo!

Questa rispondenza venne constatata e formò un grave elemento a favore di Costanzo e contro Palizzolo. E allora nacque l'idea dell'esperimento di fatto. E si tentò quello esperimento che il verbale stesso constata non essere potuto riuscire per le moltissime vetture che in quell'ora passano dalla via Ruggero Settimo. E' infatti una cosa che qua, a Bologna non si può neanche immaginare: tutto il lusso palermitano consiste nelle vetture. Da noi tutti quelli che possono mantenerla, e anche alcuni che non lo possono, hanno la vettura ed in vettura vanno a passeggio!

Il passeggio è il luogo dove ci si vede ed è il luogo dove ordinariamente si iniziano i matrimoni, e quindi le madri vi portano le figlie in carrozza pel santo fine di trovar marito; è il luogo dove si sfoggiano i propri abiti, la bellezza, e quindi le belle signore nostre — e sono molte — tengono ad andarci. In confronto, neanche nelle grandi capitali c'è tanto movimento di carrozze quanto a Palermo! Talchè è lo stesso P. G. Cosenza il quale constata che le condizioni di fatto non sono tali, che si possa fare un esperimento serio, e che bisogna ripeterlo in ora in cui si riproducano le condizioni necessarie alla sua attendibilità!

Eppure — guardate — malgrado questa condizione diversa che rendeva inattendibile l'esito dell'esperimento, condizione che tale fu riconosciuta da Cosenza, che cosa si dice in quel primo verbale? Si dice che Costanzo e gli altri rimasero nella stanza, e *udirono le voci* e non le parole che si pronunziavano nella stanza a lato! Dunque, se pur col rumore strepitoso che veniva dal di fuori, si *udirono le voci*, è lecito supporre che, senza quello strepito, Costanzo avrebbe inteso le parole.

E si rifece l'esperimento alle ore 20 del giorno 11 agosto. Se le ore 20 dell'11 agosto corrispondano come rumori, anzi come mancanza di rumori, alle 21 e mezzo dell'aprile, io non lo so e non lo credo.

Infatti si dice che in quell'ora *non c'erano molte vetture*, ma dunque vetture ce n'erano, mentre nel giorno in cui è più probabile che sia stata la visita seconda di Costanzo, si sarebbe stati nel Venerdì santo, cioè in un giorno in cui, non solo non ci sono molte vetture, ma vetture non ce ne sono affatto.

Ma quello che è più importante per la esatta valutazione di questo secondo esperimento, è il fatto che esso si è eseguito senza Costanzo. Ora chi doveva verificare la identità delle condizioni di fatto era Costanzo, soprattutto erano le sue orecchie quelle che dovevano sentire!

Facendosi l'esperimento senza Costanzo, si sono avute le risultanze, che sorgono dal verbale.

Si sono cioè fatte parecchie prove, ma ogni volta quelli che parlavano si allontanavano dalla porta di comunicazione! Naturalmente la plurilità delle prove fatte in tal guisa non ha importanza.

E qui la difesa fa un gran caso del fatto che la frase udita infine dal Riccardi si era stabilito di dirla. Ma che cosa si intende con ciò? Si pretende forse di insinuare che il Consigliere d'appello Riccardi, un uomo contro cui ogni calunnia si spunta, non intese quello che disse di aver sentito? E se egli ha inteso quella frase, il fatto che era stabilita prima, dal punto di vista acustico, che cosa importa?

E voi sapete che in un solo punto la requisitoria del Cosenza e la sentenza della sezione d'accusa sono d'accordo, e questo unico punto consiste nel constatare che dall'esperimento di fatto sorse non la *impossibilità*, ma la *dif-*

ficoltà di sentire! E se si tratta di semplice difficoltà, questa poteva essere superata per condizioni soggettive di udito più acuto, per condizioni oggettive di maggior silenzio nell'ambiente. E se l'impossibilità è stata esclusa *categoricamente* dalla sezione d'accusa e dalla requisitoria, come mai su di essa può fondare un attacco contro Costanzo?

E notate che Costanzo ha detto che la poltrona su cui egli era seduto era a distanza di m. 1,50 dalla porta, mentre nell'esperimento di fatto la distanza era di m. 2,10. Oh! — si dice — uno spostamento di 60 c.m. non è gran cosa. Ma voi conoscete che cosa importano in materia di udito 60 cm. di differenza. Si tratta di un suono, la cui intensità arriva in ragione inversa del quadrato delle distanze. Ora il quadrato di 1,50 è 2,25; e il quadrato di 2,10 è 4,41. Circa il doppio! Dunque, allontanando di questi 60 piccoli cm. la poltrona, non si è di poco aumentata la difficoltà, ma la si è raddoppiata, se le leggi acustiche hanno un valore!

Poi — dice Costanzo — adagio: Nella stanza dove ero io le cose stavano, quella sera, come le trovai la sera dell'esperimento, ma non so se le pesanti cortine, che si sono trovate nell'altra stanza — quella dove si parlava, ci fossero allora. Sentite: trovare delle cortine pesanti a Palermo, in agosto, non è cosa ordinaria, nè naturale. Fà caldo a Palermo in agosto! Ora voi sapete che una stoffa spessa attutisce sensibilmente i rumori. Che qui non si siano usate le cortine per artificio chi ce ne risponde?

E infine Costanzo fa questa osservazione che mi pare decisiva: Come potete dar fede al secondo esperimento fatto senza di me? Ma se nel primo esperimento fatto con me, malgrado si fosse in condizioni sfavorevoli, io intesi la voce, come va che la seconda volta, in condizioni *più favorevoli* la voce per tre volte non si intese affatto! Difatti è assurdo che nel secondo esperimento, quando si cercarono apposta condizioni acustiche più favorevoli, sia successo che due o tre volte si ebbero risultati minori che nel primo esperimento fatto in condizioni più difficili! E ciò basta solo a distruggere l'importanza del secondo esperimento!

Riprova della verità di Costanzo

Ed ora bisogna che ci occupiamo di un'altra cosa, che può essere di un certo peso nello apprezzamento dello incidente, cioè della commissione dei farmacisti coi quali Costanzo si recò da Palizzolo la prima volta. Questi farmacisti non sono stati citati davanti a voi, perchè è vero che essi avevano negato tutti di essere stati con Costanzo da Palizzolo, ma, in confronto con lui, di fronte ai dettagli precisi che Costanzo dette, ciascuno di loro dovette ricredersi e fu costretto a confessare che egli era andato con Costanzo, quel giorno, a far quella visita!

E volete saperne di più? Venne un certo Trapani il quale aveva detto che Costanzo quella volta non c'era e fu messo in confronto con Costanzo.

E questi subito, appena vistolo, ha osservato. Ma lei caro signore non c'era mica nella commissione che per la festa di S. Raffaele si recò da Palizzolo! E Trapani dovette convenire che effettivamente quando si portarono i fiori per S. Raffaele a Palizzolo, egli non c'era! Come si può avere una riprova maggiore della verità di Costanzo per quanto riguarda la prima visita?

Quindi i farmacisti non furono portati all'udienza a smentire Costanzo, perchè invece essi aveano dovuto ammettere che le cose erano andate come egli diceva!

Un'altra riprova della verità di Costanzo sta nello essersi riscontrate nelle condizioni topografiche della sala le stesse, precise, identiche condizioni descritte da Costanzo, che pure, notate bene in quella sala c'è stato una sola volta, nella sua seconda visita. Come poteva egli descrivere esattamente la stanza, la porta, la posizione dei mobili, se in quella stanza non ci fosse stato mai? Ciò gli sarebbe stato impossibile!

Andiamo avanti: Costanzo ha dato solo qui i connotati di quel delegato a cui egli aveva fatto la denuncia delle subite minaccia, ma sorge dagli interrogatori nel processo istruito contro di lui (questo processo è stato richiamato pochi giorni fa e io non sono stato in grado di leggerlo, vuol dire che altri lo leggerà dopo di me e discuterà le risultanze di esso) sorge — dicevo — dagli interrogatori di Costanzo, i quali essendo stati richiamati prima io ho

potuto leggere, che questi connotati egli afferma di averli dati anche prima di venire a questa udienza, e indica le persone a cui li avrebbe dati, persone però che non si credette utile sentire, sebbene i loro nomi egli abbia declinati anche in questa udienza.

Costanzo disse di aver trovato in quella stanza della questura ove si recò a sporgere denuncia delle minacce subite, un uomo piccolo, imberbe, che non gli parve nemmeno un delegato.

Questi connotati — voi lo sapete — rispondono a capello alla persona di Chilardi.

Ebbene — dice la difesa — Costanzo ha descritto Chilardi perchè Bisceglie ne avea fatto il nome. Per ammettere ciò bisogna non solo ritenere che Costanzo sia falso, ma che egli abbia un complice fra noi che sia andato a dirgli: badate che questo Chilardi nominato da Bisceglie è fatto così e così.

Ora potete voi, giurati, credere a questo? Io non lo temo.—E quindi per me è un indizio della verità di Costanzo il fatto che i connotati da lui dati vennero perfettamente a corrispodere a quelli di Chilardi.

E non è tutto. Oltre quei connotati che prima che qui, nella sala d'udienza, Costanzo ha assicurato d'aver dati a Gizzi, egli ha dato sulla persona del Chilardi dei dettagli che non potevano trarre origine dalla deposizione di Bisceglie.

Ricordate — per esempio — l'incidente del codice! Il delegato, ha detto Costanzo, leggeva un codice. Occupazione a cui in vero non sembra che i nostri delegati si dedichino spesso!

Ora noi abbiamo saputo dopo da Alonge che il delegato Chilardi continuava a studiare anche dopo la sua nomina a delegato. Era un giovane studioso!

E ricordate ancora quando Costanzo ha descritto a Chilardi lo esemplare del codice che egli aveva in mano con quei particolari della legatura in rosso, della posizione in cui lo posò, e Chilardi non ha saputo negare, non ha osato smentire!

E dovete aver avuto, come me, l'impressione che Chilardi riconosceva le circostanze affermate da Costanzo per vere!

Ma vi è di più. Costanzo ha detto che, indicato il de-

legato a Scinia, questi ha detto trattarsi di una buona persona, di uno che avea dei parenti gioiellieri.

Chi lo sapeva questo? Non Bisceglie, non noi. Nè Costanzo, nè altri potea pensare che questa parentela si sarebbe all'udienza appurata, controllata.

Ed ecco è venuto un giorno l'Ispettore Alonge e ha detto che il padre di Ghilardi era proprio un fabbricante di astucci per gioie, e che il fratello ed il suocero erano gioiellieri!

E ciò è risultato verissimo!

Ora, o signori, si tratta di piccole circostanze, ma esse scaturiscono dalla storia dei fatti e la rispondenza al vero di questi dettagli affermati semplicemente, senza veruna prevenzione di dire cosa grave, sono la migliore riprova per me della verità del testimone.

Io non ragiono come la requisitoria del Procuratore Generale Cosenza che ha questo semplice e sbalorditorio argomento: La deposizione di Costanzo è troppo grave per crederla vera!

Se ogni volta che ci è un teste grave a carico di un imputato ragionando in tal guisa si conchiudesse che appunto perchè grave deve essere falso, tutti gli egregi signori assassini sarebbero bellamente assolti! Vedete un po', giurati: si strilla che gli elementi d'accusa sono in sufficienti a dare la prova completa, ma quando se ne trova uno grave, si dice che perciò — unicamente perciò — deve essere falso!

E questo si chiama ragionare!

Io invece per stabilire la veridicità di un teste non parto da preconcetti: esamino obiettivamente se quanto egli afferma risulta confermato o contraddetto da altre prove. — E la rispondenza al vero dei dettagli, degli ammiccoli più indifferentemente deposti da Costanzo, sono per me *fatti*, che meglio di ogni ragionamento, di ogni dimostrazione, di ogni attestazione, riprovano la verità del teste.

Ma le riprove non si fermano qui. — Costanzo narrò che quando il delegato seppe di che precisamente si trattava e udì il nome di Palizzolo, trasse l'orologio e disse: « sono le 12, è l'ora in cui debbo andare a far colazione, sospendiamo! »

Ebbene, o signori, dopo Costanzo è venuto il teste de-

legato Cacciatore, e ci ha detto quale era l'orario dello ufficio.

« Alle 9 si andava all'ufficio -- ha detto Cacciatore — alle 11 andava a fare colazione io, poi alle 12 io ritornavo e si recava a far colazione Chilardi. » Dunque Costanzo ha indicato l'ora precisa in cui Chilardi andava a colazione!

Come—ditemi—può egli avere inventato questo? Come, dicendo delle menzogne, è possibile che i fatti vi corrispondano così esattamente? Questo succede in una commedia di Scribe, il *Mentitore veridico*, ma non può accadere in realtà!

Chi mentisce è smentito soprattutto dai fatti, non è confortato da essi. Il controllo che viene dai fatti è—lo ripeto—la miglior riprova della verità del testimone, una riprova contro la quale si deve infrangere ogni concetto che come quello della requisitoria, sia stato formato *a priori*.

Ma c'è stata un'altra riprova della verità di Costanzo, che voi, signori giurati, non avrete certo dimenticato: quella che sorge dalle domande scritte da Carollo nel '97.

Seguitemi per pochi momenti.

Costanzo ha narrato di avere inteso una conversazione la quale avea per oggetto la riammissione in servizio di Carollo ed il pagamento degli arretrati.

Ora, o Signori, è chiaro che nessuno poteva inventare una simile conversazione, la quale invero si presenta con tutti i caratteri della più spiccata inverosimiglianza. Infatti per tutti — e specialmente per Costanzo — nel 1897, quando Costanzo narra di avere udito il colloquio, Carollo era già stato rimesso in servizio, in seguito alla assoluzione. Se Costanzo avesse inventato non avrebbe parlato dunque di riammissione. E poichè quando Carollo fu riammesso era presumibile che gli si fossero corrisposti gli arretrati, nessuno sapeva, nè poteva sapere, che di fatto non gli fossero stati pagati.

C'era intanto in processo un reperto che conteneva carte e documenti sequestrati a Carollo nel 1897, e che il giudice avea sigillati ritenendoli inutili, come erano ai fini della lite.

Dopo che la deposizione di Costanzo era stata fatta da un pezzo, noi, per quella prudente diligenza che ci spinge

a conoscere tutto quello che contiene il processo, chiedemmo tra l'altro l'apertura di quel piego.

E, signori, da esso—cosa meravigliosa—sorse che non solo Carollo appunto nel 1897 chiedeva la riammissione nel servizio di conduttore, ma anche domandava gli arretrati che non gli erano stati corrisposti!

Per tal modo veniva in quelle carte, sigillate sin dal 1897 e a nessuno note, a trovarsi miracolosamente la riprova documentale della verosimiglianza e anzi della verità della conversazione fra Carollo e Palizzolo, riferita da Costanzo.

Ora chi poteva aver detto tutto quanto occorreva per foggiare quel colloquio così rispondente ai fatti a Costanzo?

Chi mai poteva sapere che in quel piego si sarebbe trovata una risposta negativa della Amministrazione Ferroviaria del 25 febbraio di quell'anno 1897, ad una precedente istanza del Carollo a lui comunicata, lo stesso giorno 27 febbraio 1897?

Chi poteva sapere che si sarebbe scoperto che in maggio 1897 tra le carte che Carollo avea in tasca era una nuova domanda in cui riportava questa risposta negativa e insisteva nelle sue domande, insistenza a cui perciò Carollo si determinò proprio nel periodo di tempo indicati da Costanzo. Dite? chi poteva sapere questo?

Come possono essersi verificate tante coincidenze, le quali meglio che qualunque eloquente parola di avvocato ed al disopra di qualunque preconconcetto di giudici, valgono a dirci che Costanzo dice il vero.

Ciò è possibile solo perchè la sostanza della sua deposizione è *la verità*, verità che trova il suo controllo nei fatti — come nei fatti avrebbe trovato la sua smentita la menzogna se menzogna ci fosse stata!

Sono questi gli elementi reali, precisi, invincibili che riprovano la verità di Costanzo!

Ci sono poi in processo altre cosette, meno chiare e meno precise, ma di cui dovete pure essere informati. C'è una di quelle lettere facienti parti del piego suggellato, datata dal marzo, che viene da Corleone, in cui un parente di Carollo, scrivendo a lui, parla di una raccomandazione dell'On. Avellone. Subito letta la cosa, essa non mi fece alcuna impressione. Ma quando venne qua Avellone mi sorse un ricordo vago, cioè che Avellone non era stato